

NEWSLETTER N. 9 - EPIDEMIA COVID-19

OGGETTO: PRIMI CHIARIMENTI SULLE MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE PMI

Premessa

Gentile Cliente,
con la presente riportiamo i primi chiarimenti emessi negli ultimi giorni dalle maggiori istituzioni del sistema economico-finanziario italiano (Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF, Banca d'Italia e Associazione Bancaria Italiana - ABI) sulle misure a sostegno della liquidità delle PMI previste dal decreto "Cura Italia" in favore delle imprese economicamente e finanziariamente danneggiate dalla crisi del Covid-19.

In particolare, è stato chiarito che:

- le banche sono tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria avanzate dagli interessati, effettuando solo una verifica formale delle autocertificazioni (ABI);
- per tutte le imprese beneficiarie della moratoria, e per il periodo di efficacia della stessa, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza (Bankitalia);
- le agevolazioni relative al Fondo di Garanzia previste dal decreto, sono riferite solo alle operazioni con importo massimo garantito fino a Euro 1,5 milioni. Oltre questo importo, si applicano le regole ordinarie (ABI).

Documenti ufficiali

DOCUMENTO	PRINCIPALI NOVITA'
MEF - COMUNICAZIONE DEL 22 MARZO 2020 – Moratoria	<p>Con riferimento alla possibilità di sospendere i finanziamenti prevista dal decreto "Cura Italia", il Ministero ha precisato che nella comunicazione da inviare al soggetto finanziatore, l'impresa deve auto-dichiarare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il finanziamento per il quale si presenta la moratoria, ottenuto prima del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto); - <u>"di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19"</u>; - di soddisfare i requisiti per la <u>qualifica di micro, piccola o media impresa</u>; - di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000. <p>Tale comunicazione può essere inviata dall'impresa via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di garantire la data certa alla trasmissione del documento.</p> <p>Infine, secondo il Ministero, è opportuno che l'impresa contatti la banca o l'intermediario finanziario di riferimento al fine di valutare eventuali altre opzioni, come <u>l'intervento del fondo di garanzia delle PMI</u> (come da nostra newsletter n. 6 del 19/03/2020) o <u>la moratoria ABI/MEF</u> che prevede la sospensione della sola quota capitale, ma fino a 12 mesi.</p>

DOCUMENTO	PRINCIPALI NOVITA'
	<p>Ad oggi, siamo a conoscenza che alcuni intermediari creditizi (banche, società di leasing, altri soggetti abilitati) hanno messo a disposizione la relativa operatività/modulistica.</p>
<p>BANCA D'ITALIA – CIRC. 23 MARZO 2020 – Centrale rischi</p>	<p>Banca d'Italia ha fornito i primi chiarimenti agli intermediari sul comportamento da assumere in merito alle segnalazioni in Centrale Rischi. In particolare, per tutte le imprese beneficiarie della moratoria, e per il periodo di efficacia della stessa, <u>il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza</u>.</p> <p>La comunicazione di Banca d'Italia, però, non specifica la data di efficacia della moratoria ponendo quindi il dubbio se tale data può essere equiparata all'invio della richiesta da parte dell'impresa, ovvero al momento dell'accettazione formale da parte del soggetto finanziatore. A tale dubbio, alcuni Istituti di Credito hanno già risposto sostenendo che <u>la sospensione si deve considerare operativa già al momento dell'invio della richiesta</u>, anche se, a causa di tempi tecnici, la pratica viene evasa successivamente.</p> <p>Altri istituti hanno stabilito che, se nel frattempo fossero state addebitate delle rate, queste dovranno essere restituite dall'istituto di credito.</p>
<p>ABI – CIRCOLARE DEL 24 MARZO 2020 – Moratoria e Fondo di garanzia</p>	<p>In questo documento ABI, oltre a riepilogare tutte le misure a sostegno della liquidità delle imprese italiane previste dal decreto "Cura Italia", impartisce le prime linee guida sui comportamenti da seguire.</p> <p>In particolare, si legge nella circolare, le banche e gli intermediari finanziari vigilati, e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, <u>sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria avanzate dagli interessati</u>, se le stesse rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge: in sostanza è prevista quindi <u>una mera verifica formale delle autocertificazioni</u> effettuate dalle imprese, senza che il soggetto finanziatore verifichi la veridicità delle stesse. Questo dovrebbe velocizzare i tempi di elaborazione e risposta delle richieste.</p> <p>Infine, la circolare chiarisce come le agevolazioni relative al Fondo di Garanzia previste dal decreto, <u>siano riferite solo alle operazioni di finanziamento con importo massimo garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni</u>. Per tutte le altre operazioni di finanziamento, resta valida la modulazione delle percentuali di copertura attualmente prevista dalla disciplina del Fondo, fino a un importo massimo garantito di 5 milioni di euro.</p>

*

Con i nostri migliori saluti

AGFM